



N° 9/2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione "Dipartimento della Gioventù"

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il D.P.C.M. in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha istituito il "Fondo per le politiche giovanili";

VISTO il Decreto Ministeriale in data 21 giugno 2007, recante: "Istituzione del Fondo per le Politiche Giovanili";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, 10 dicembre 2007, e 19 dicembre 2008, concernenti l'approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il decreto in data 23 gennaio 2008 del Capo Dipartimento *pro tempore* della soppressa Struttura di Missione denominata: "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" (di seguito: "POGAS"), recante: "Bando per progetti in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva", pubblicato sulla G.U.R.I. dell'8 febbraio 2008;

VISTO l'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il D.P.R. in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il D.P.C.M. in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della gioventù, On. Giorgia Meloni;

VISTO il D.P.C.M. in data 20 giugno 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù", posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale;

CONSIDERATO che, in virtù dei sopra citati decreto-legge n. 85/2008, D.P.C.M. in data 13 giugno 2008 e D.P.C.M. 20 giugno 2008 risultano trasferite alla Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù" parte delle competenze in precedenza esercitate dal POGAS, la cui attività amministrativa risulta cessata, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 59/2008, il giorno 7 giugno 2008, tra le quali rientrano le attività di valutazione e selezione dei progetti afferenti il "Bando per progetti in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva";

VISTI i D.P.C.M. in data 22 luglio 2008 ed in data 4 febbraio 2009, di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 al dr. Andrea Sergio Fantoma, di Responsabile della Struttura di missione denominata "Dipartimento della gioventù";

RITENUTO che negli uffici del soppresso POGAS è stato rinvenuto un formale elenco dei progetti pervenuti e classificati come afferenti la procedura denominata "progetti in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva", che tale elenco riporta un totale di n. 376 progetti, aggiornati a n. 377, a seguito della consegna da parte del Capo Dipartimento di un plico pervenuto nel mese di agosto 2008;

DATO ATTO che in locali idonei alla custodia è stato rinvenuto un numero di plichi corrispondente a quello indicato nel suddetto elenco;

RITENUTO che ad essi devono essere aggiunti n. 4 ulteriori plichi, pervenuti alla segreteria della Commissione successivamente all'apertura dei lavori, (classificati come nn. 378, 379, 380 e 381), che, classificati per mero errore materiale dal soppresso POGAS quali afferenti la procedura di valutazione di altro bando, sono in realtà da riferire al bando di cui al presente decreto;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 20 ottobre 2008 con il quale è stata costituita la Commissione per l'esame e la selezione dei progetti afferenti il più volte sopra citato "Bando per progetti in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva";

DATO ATTO che nel corso dei lavori la Commissione, avendo riscontrato che n. 2 plichi inseriti nell'elenco generale con i protocolli n.41 e n.163bis fanno parte di diverso bando, ha disposto l'inoltro degli stessi plichi alla Commissione nominata per la valutazione di progetti relativi ad altro bando di concorso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DATO ATTO che nel corso dei lavori della Commissione è emerso che n. 2 domande, per mero errore materiale classificate dal soppresso POGAS quali afferenti la procedura di valutazione di cui al presente decreto, contenevano corrispondenza ordinaria destinata al medesimo POGAS ovvero ad altre strutture amministrative ed in quanto tali sono stati inoltrati ai rispettivi destinatari;

DATO ATTO che nel corso dei lavori della Commissione è emerso che n. 6 plichi, per mero errore materiale classificati dal soppresso POGAS quali progetti autonomi, contenevano in realtà atti integrativi di altri progetti, motivo per il quale la Commissione ha disposto l'unificazione della relativa documentazione per l'esame congiunto, risultando, infine, che n. 2 progetti sono stati classificati con n. 6 protocolli diversi;

DATO ATTO che il totale dei progetti relativi al Bando risulta essere n. 374 progetti, di cui ammessi alla valutazione n. 170 e ritenuti inammissibili n. 204;

VISTA la nota in data 30 giugno 2009 ed i relativi allegati, con la quale il Presidente della Commissione istituita con il citato decreto del 20 ottobre 2008 ha comunicato l'ultimazione dei lavori affidati alla Commissione medesima ed ha trasmesso al Dipartimento della Gioventù tutta la documentazione afferente il processo di valutazione;

RITENUTO di accogliere le proposte conclusive della Commissione;

DECRETA

Art. 1

(Progetti aggiudicatari del co-finanziamento pubblico)

1. Sono individuati quali beneficiari del diritto al co-finanziamento pubblico di cui al bando in data 23 gennaio 2008, emanato dal Capo Dipartimento *pro tempore* della soppressa Struttura di Missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive", recante: "Bando per progetti in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva" (di seguito denominato: "Bando"), i progetti di cui all'allegata "Tabella A" che costituisce parte integrante del presente decreto, nei limiti degli importi indicati nella tabella medesima.

Art. 2

(Riduzione del finanziamento)

1. Visto il verbale conclusivo dei lavori della Commissione, l'ultimo dei progetti ammessi a finanziamento (Mesagne Volley, n. prot. 202, n. graduatoria 46), viene proposto - salvo accettazione - per un finanziamento totale di euro 20.072, corrispondente alla quota residua disponibile, fermo restando tutti gli altri parametri, così come descritti nel progetto valutato ed approvato.

2. Qualora uno o più titolari dei progetti di cui all'allegata Tabella "A" rinuncino o decadano dal beneficio, il progetto presentato da Mesagne Volley potrà essere finanziato per l'intera quota



Presidenza del Consiglio dei Ministri

richiesta e la norma prevista dal comma 1 del presente articolo potrà essere applicata ai progetti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 50/100.

3. Qualora più progetti idonei abbiano riportato il medesimo punteggio, si potrà procedere alla suddivisione della restante cifra percentualmente, sulla base di quanto approvato dalla Commissione.

4. Il rifiuto ad aderire alla condizione di cui al presente articolo comporta la decadenza del progetto stesso dal beneficio dell'ammissione alla parte del co-finanziamento pubblico.

Art. 3

(Decadenza dal beneficio - Soggetti idonei)

1. Daranno luogo a decadenza dal beneficio dell'ammissione al co-finanziamento pubblico:

a) l'assenza, non adeguatamente giustificata con congruo anticipo, del rappresentante legale del soggetto proponente il progetto nel luogo, nella data e nell'ora che saranno successivamente comunicati ai fini della sottoscrizione della convenzione;

b) il mancato invio, entro i termini, di quanto eventualmente richiesto nella lettera di aggiudicazione;

c) il rifiuto a sottoscrivere la convenzione;

d) ogni altra ipotesi prevista da leggi e regolamenti vigenti.

2. L'esclusione dalla graduatoria - ai sensi del presente articolo, per una delle cause di cui alle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1 - e la conseguente decadenza dal beneficio dell'ammissione al cofinanziamento pubblico, sono adottate con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento, non impugnabile mediante ricorso amministrativo-gerarchico.

3. A seguito dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, con separati provvedimenti del Capo del Dipartimento potranno essere dichiarati ammessi al diritto al co-finanziamento pubblico i progetti di cui all'allegata "Tabella B", che costituisce parte integrante del presente decreto, nell'ordine della graduatoria.

4. Trova applicazione anche nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 3 quanto sancito dagli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, del presente decreto.

Art. 4

(Progetti non idonei. Progetti pervenuti fuori termine. Progetti esclusi dalla valutazione perché inammissibili)

1. Per motivi afferenti esclusivamente la tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati non sono resi pubblici gli elenchi (Tabella "C", non allegata) dei progetti esclusi dalla valutazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

in quanto pervenuti oltre i termini previsti dal Bando ovvero giudicati inammissibili dalla Commissione di valutazione per violazione delle disposizioni contemplate da leggi, da regolamenti e dal Bando medesimo.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono acquisiti agli atti del Dipartimento della Gioventù, presso il quale i soggetti proponenti possono acquisire informazioni con le modalità indicate nei seguenti articoli.

3. I progetti che non dovessero risultare né nell'elenco dell'unità Tabella "A", né nell'elenco di cui all'unità Tabella "B", né negli elenchi di cui alla citata Tabella "C" si intendono non pervenuti per disguido postale presso gli uffici della soppressa Struttura di Missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive", circostanza della quale l'Amministrazione, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, non risponde ad alcun titolo.

Art. 5

(Trasparenza)

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 6, solo i rappresentanti legali dei soggetti che risultino quali proponenti, oggetto della procedura valutativa di cui al presente decreto, possono acquisire informazioni in merito al punteggio conseguito, ovvero ai motivi che hanno indotto la Commissione ad escludere i progetti medesimi dalla valutazione (progetti "fuori termini" e/o "inammissibili") inviando, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica: info@gioventu.it, indicando nell'oggetto, a pena di irricevibilità, la dicitura: "Richiesta Bando Sport". Non verranno prese in considerazione istanze pervenute senza la fotocopia scannerizzata di un valido documento di identità del Legale rappresentante.

2. Alla richiesta verrà dato seguito, con risposta in forma impersonale inviata a mezzo posta elettronica, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Art. 6

(Diritto di accesso)

1. In considerazione di quanto stabilito dagli articoli 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della necessità di contemperare il cosiddetto "diritto di accesso" con il diritto alla riservatezza dei controinteressati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché con gli obblighi di riservatezza ai quali la Pubblica Amministrazione è tenuta sugli atti d'ufficio ai sensi della normativa vigente, l'accesso agli atti della procedura di cui al presente decreto è disciplinato come segue:

a) L'istanza di accesso deve pervenire in forma scritta, con raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto che risulti agli atti esclusivamente come soggetto proponente. Deve essere inoltre accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. A seguito della ricezione della richiesta di accesso agli atti, verrà trasmessa, a cura del Dipartimento della Gioventù, la seguente documentazione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) copia dei verbali della Commissione concernenti le sedute nelle quali essa abbia, in via generale, predeterminato i propri parametri di valutazione e definito aspetti di dubbia interpretazione delle norme del Bando;
- b) copia dei verbali delle sedute nelle quali il progetto, di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente, è stato esaminato e sottoposto a valutazione;
- c) copia della scheda di valutazione riferita al progetto di cui il soggetto che ha proposto istanza di accesso risulti formalmente essere proponente.

3. Non saranno prese in considerazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90, ossia per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, istanze inoltrate da soggetti diversi dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero successive alla sopravvenuta inoppugnabilità del presente decreto per decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 2.

4. Nell'ambito della documentazione trasmessa, verranno debitamente rese illeggibili le parti concernenti dati sensibili di terzi, la cui divulgazione non sia al contempo di alcun interesse ai fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi del soggetto istante.

Art. 7

(Termini e modalità di impugnazione)

1. Avverso il presente decreto non è ammesso ricorso in via amministrativo-gerarchica.
2. E' ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso con il quale sarà resa nota l'avvenuta divulgazione sul sito web ufficiale del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.it) del testo integrale del presente decreto e dei relativi allegati. Entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine è alternativamente ammessa impugnazione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
3. Istanze concernenti la mera correzione di errori materiali saranno prese in considerazione solo ove pervenute entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso con il quale sarà resa nota la divulgazione sul sito web del Dipartimento del testo integrale del presente Decreto e dei relativi allegati.

Roma, **3 LUG. 2009**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dott. *Andrea Sergio Fantoma*)